

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26896-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 62, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO BASSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLA DI LELLO;

-ricorrente -

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DI SANTO;

- resistente - avverso il provvedimento n. 126/17 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

## Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in atti S.R., nonno dei minori P. e G.F., chiede che sia cassato l'impugnato decreto - con il quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da G.A. avverso il decreto che ne aveva disposto la rimozione dall'amministrazione del patrimonio dei figli minori P. e F. - sulla considerazione che, contrariamente a quanto allegato dal decidente, che aveva escluso in relazione ai fatti denunciati (nella specie il G., quale usufruttuario delle quote di proprietà dai minori nella società Fisa Immobiliare, società della famiglia S., aveva in concorso con S.E., figlio del ricorrente, a deliberare la revoca degli amministratori in carica in persona delle sorelle L. e S.M.A., e alla nomina in loro vece di sè stesso, di S.E. e di un terzo estraneo alla società) la sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta rimozione, l'art. 334 c.c. rende possibile la rimozione anche in presenza solo di un rischio per la conservazione del patrimonio dei minori, avendo il giudice "la responsabilità di intervenire al fine di evitare, prevenendoli, i danni al patrimonio dei minori conseguenti ai comportamenti dei genitori".

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

## Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.


3. Premesso che l'art. 334 c.c. consente di procedere alla rimozione di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio dei minori quando questo "sia male amministrato" il collegio reputa che la norma sia applicabile solo in relazione a quei casi in cui la cattiva amministrazione sia già in atto, sicchè, rendendosi possibile l'adozione dei provvedimenti da essa previsti solo in presenza di concreti atti di inala gestio - atti in grado, cioè, di arrecare un sicuro pregiudizio al patrimonio del minore - ne discende che, se non è perciò bastevole a consentirne l'applicazione una mera situazione di potenziale pericolo, tantomeno possono esserlo iniziative che, lungi dall'incarnare una situazione siffatta, si rivelano, allo stato, frutto di mera supposizione generata dalla personale convinzione o dall'interesse soggettivo di chi se ne rende interprete e reclami perciò l'intervento del giudice.

4. E del resto anche un'interpretazione diretta ad esaltare le finalità preventive della norma non può venire meno dal considerarne la portata e gli effetti in rapporto alla delicatezza degli equilibri interni al nucleo familiari, raccomandandosi in ogni caso che, anche in linea con questa lettura, la adozione dei provvedimenti consentiti, non potendo deflettere da un approccio valutativo fondato su basi di un'affidabile oggettività, si suffraghi sempre in presenza di condotte dei genitori che rendano serio e concreto il rischio patrimoniale per il minore.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Trattandosi di procedimento esente non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.



Respinge d ricorso.

Procedimento esente D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2018

Fallimenti e Società.it